

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO**

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 22

DEL 20.10.2015

OGGETTO: Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7 bis, 7 ter e 7 quater del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, come introdotto dal D.L. 26.4.2014 n. 90 convertito in legge 11.8.2014, n. 114.

L'anno duemilaquindici.....

il giorno del mese

di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

PREMESSO

che il regolamento di ripartizione del fondo ex art. 18 comma 1 L. 109/1994 è superato in quanto è intervenuta ulteriore normativa a modifica della ex. Legge 109/1994 e precisamente l'art. 93 comma 7-bis, 7 -ter e 7-quater del D.Lgs 163 del 12/04/2006 come introdotto dal Decreto Legge 24/06/2014 n. 90 convertito il Legge 11/08/2014 n. 114;

LETTO

il verbale della Delegazione Trattante dell'08/10/2015;

PRESO atto che la Delegazione Trattante ha concluso i lavori con la sottoscrizione del regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui in premessa;

con il parere favorevole del Direttore Generale;

DETERMINA

- la narrativa in premessa è parte integrante della seguente determinazione;

- di recepire integralmente il regolamento di cui agli incentivi previsti dall'art. 93 del comma 7-bis, 7 -ter e 7-quater del D.Lgs 163 del 12/04/2006 come introdotto dal Decreto Legge 24/06/2014 n. 90 convertito il Legge 11/08/2014 n. 114, per il personale dei livelli, allegato alla presente determina e di cui costituisce parte integrante;

- il Direttore Generale curerà la materiale esecuzione del regolamento e l'erogazione dei benefici economici conseguenti;

- di inviare agli uffici interessati per quanto di specifica competenza;

=====

VISTO

Per la legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Antonio GUASTAFERRO

=====

REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI AVELLINO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006, N. 163 COME INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24/06/2014 N.90 CONV. IN LEGGE 11/08/2014 N.114,

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. FINALITA' AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO DEL REGOLAMENTO (ART.93 COMMI 7BIS E 7 d.LGS.12.04.2006, N.163)

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche (di seguito denominato "Codice"):

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nei termini di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini."

Il presente Regolamento disciplina modalità e criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi per lo svolgimento ordinario delle attività di competenza dell'amministrazione emanante, relative alla progettazione di opere e lavori pubblici, direzione lavori, collaudo e adempimenti in materia di sicurezza a cura del personale interno all'amministrazione anche di qualifica dirigenziale, o comunque sotto la responsabilità dello stesso.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.



A valere sugli stanziamenti previsti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante per la realizzazione dei singoli lavori e relativi agli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, agli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, agli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, l'amministrazione destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di un'opera o di un lavoro, la cui percentuale effettiva è fissata nel prosieguo del presente regolamento in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare.

Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

Rientra nella responsabilità del Dirigente competente la verifica del rispetto dell'ambito oggettivo di applicazione degli incentivi.

Gli incentivi sono corrisposti nella misura ridotta in proporzione alle parti di attività eventualmente affidate a professionisti esterni.

Art.2 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO DEL REGOLAMENTO (ART.93 COMMA 7-TER del Codice)

L'incentivo per la progettazione interna è riconosciuto ai dipendenti che espletano la loro attività con riferimento all'aggiudicazione e realizzazione di un'opera o di un lavoro, ossia il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori.

La ripartizione del fondo per la progettazione non si applica al personale con qualifica dirigenziale a cui, in relazione all'onnicomprensività del relativo trattamento economico, non possono essere corrisposte somme ulteriori.

Detto personale potrà in ogni caso essere incaricato ad espletare ruoli professionali, al pari di quanto avveniva prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e del D.L. 90/2014, convertito in legge n.114/2014.

ART. 3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

Ogni anno, se possibile, a valere sugli appositi stanziamenti previsti in bilancio vengono destinati al fondo per la progettazione e l'innovazione le risorse finanziarie, come di seguito precisate, calcolate sulla base degli importi a base di gara delle opere e dei lavori, in relazione all'entità e complessità dell'opera da realizzare:

Il Fondo viene computato su ogni singola opera o lavoro pubblico, con esclusione delle manutenzioni ordinarie, emergendo come elemento di costo nel quadro tecnico-economico e pertanto iscritto nel capitolo di spesa relativo all'opera/lavoro.

Il Fondo (F), per tener conto dell'entità dell'opera, è calcolato sulla base del costo preventivato dell'opera o del lavoro (C) sulla base delle seguenti aliquote:

- Importi inferiori a € 1.000.000: 2,00%
- importi tra oltre € 1.000.000, fino a € 5.000.000: 1,90%
- importi tra oltre € 5.000.000, fino a € 25.000.000 1,80%

Per tenere conto della complessità dell'opera da realizzare, all'importo di cui al comma precedente si

applicheranno i seguenti Coefficienti di riduzione:

• Ristrutturazione edifici	0,980
• Manutenzione straordinaria	0,950
• Realizzazione di nuovi edifici	1,000
• Realizzazione di nuove infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.)	1,000
• Ristrutturazione infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.)	0,950
• Realizzazione di nuove aree attrezzate, arredi, parchi ecc.	0,930
• Ristrutturazione di aree attrezzate, arredi, parchi ecc.	0,900

Il Fondo sarà finanziato unitamente al finanziamento del quadro economico dell'opera o lavoro. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Il fondo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., di ogni singolo lavoro od opera, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

La quota destinabile al fondo non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.

Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI


Il conferimento degli specifici incarichi viene disposto con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio preposto alla struttura competente, garantendo, ove possibile, una opportuna rotazione del personale.

Il dirigente/responsabile del servizio competente *ratione materiae* può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, e contestualmente stabilire la quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per l'attività effettivamente espletata a quella data, previa ponderazione della causa della modifica e/o revoca.

Lo stesso dirigente/responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

L'atto di conferimento dell'incarico deve indicare:

- Le opere ed i lavori pubblici da progettare nonché il relativo programma di finanziamento;
- Il grado di complessità, ed il costo complessivo delle opere e dei lavori pubblici da realizzare e da porre a base di gara, sulla scorta del quale è determinata la percentuale effettiva dell'incentivo
- L'indicazione della specifica attività e dei tempi assegnati al dipendente



- L'indicazione dei nominativi degli ulteriori dipendenti conferitari degli specifici incarichi per la specifica opera o lavoro con indicazione dei compiti e dei tempi assegnati a ciascuno.

Gli affidamenti delle attività di cui all'art.93, comma 7-ter del Codice sono effettuati valutando le conoscenze e competenze richieste per il singolo intervento e, ove possibile, nel rispetto del principio di rotazione da attuarsi tra il personale in servizio, a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, anche in relazione ai carichi di lavoro.

Gli incarichi possono essere conferiti anche a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ed avviene, fermo l'art. 90 comma 4 del Codice per i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo pieno parziale, previa verifica da parte del dirigente proponente dell'inesistenza di incompatibilità con l'eventuale svolgimento di attività extraimpiego.

L'amministrazione, per il caso di particolare complessità dell'opera e/o del lavoro, istituisce un gruppo di progettazione, composto da personale interno, in possesso di capacità professionali e di adeguata esperienza.

All'interno del gruppo sono individuate le seguenti figure:

- a) Progettista delle opere e dei lavori pubblici (tecnico iscritto al relativo albo professionale o abilitato in base a specifiche previsioni di legge, e che determina le soluzioni progettuali di cui si assume la responsabilità mediante la sottoscrizione degli elaborati);
- b) Collaboratore principale (soggetto che provvede allo sviluppo del progetto in conformità alle direttive del progettista, sottoscrivendo, come collaboratore, gli atti progettuali);
- c) Collaboratore tecnico (soggetto che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redige su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assume la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale
- d) Collaboratore:(soggetto che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, mediante attività anche di natura amministrativa, previa asseverazione del dirigente/responsabile della struttura preposta, ovvero dello stesso responsabile del procedimento);
- e) Esecutore:(soggetto che provvede alla copiatura, alla riproduzione, alla fascicolazione e all'archiviazione degli elaborati);

Per i progetti di minore complessità il Gruppo può essere costituito da un numero inferiore di figure con imputazione in capo ad un unico soggetto di più incombenze.

Per gli adempimenti di cui al D.lgs. 09.04.2008, n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" sono individuate le seguenti figure;

- a) coordinatore per la progettazione
- b) collaboratori del coordinatore

che devono in ogni caso possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente

Art. 5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'amministrazione nomina il responsabile del procedimento per l'attuazione delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici.

L'incarico di responsabile del procedimento è affidato preferibilmente a personale in possesso di qualifica dirigenziale, ove presente, con professionalità adeguata all'intervento da realizzare, in

conformità alla vigente legislazione regionale e nazionale in materia di lavori pubblici.

Al responsabile del procedimento spettano in particolare i seguenti compiti:

- a) coordinare e sovrintendere le attività di progettazione, di direzione lavori, di collaudo e in materia di sicurezza; controllare i livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione del programma, nonché monitorare il corretto e razionale svolgimento delle procedure; acquisire i pareri e le approvazioni necessarie;
- b) proporre al dirigente della struttura competente per materia la composizione del Gruppo;
- c) informare il Direttore generale ed il dirigente della struttura competente per materia dell'andamento dell'attività, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi;
- d) proporre al dirigente della struttura competente per materia, a conclusione di ciascuna delle attività previste dal presente Regolamento, la liquidazione degli incentivi da erogare al personale incaricato.

ART.6 DIREZIONE LAVORI

Per la fase della direzione dei lavori, all'interno del Gruppo sono individuate le seguenti figure:

- a) Direttore dei lavori** (tecnico iscritto al relativo albo professionale o abilitato in base a specifiche previsioni di legge);
- b) Assistenti alla direzione dei lavori** (tecnici che svolgono le funzioni di direttore operativo o ispettore di cantiere, ai sensi degli articoli 149 e 150 del DPR 207/2010);
- c) Collaboratori** (personale dell'Amministrazione che, sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b), presta la propria opera per la redazione di elaborati, per l'assistenza in cantiere, ed in genere per la fase esecutiva dei lavori).

Per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 connessi con la fase realizzativa, sono individuate le seguenti figure:

- a) Coordinatore per l'esecuzione;**
- b) Collaboratori del coordinatore.**

che devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

ART.7 COLLAUDO

L'organo di collaudo è nominato in conformità alla vigente legislazione nazionale e regionale. A tal fine il dirigente della struttura competente per materia che programma l'intervento richiede, divenuto esecutivo il provvedimento che dispone il finanziamento dell'intervento, la nomina dell'organo di collaudo, sia ai fini tecnico - amministrativi che statici e funzionali, ove previsto.


Il collaudo dei lavori di importo non eccedente la soglia determinata dalla legislazione vigente è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.

Il collaudo dei lavori e delle opere di competenza dell'amministrazione, affidato a personale dell'amministrazione, è compensato nell'ambito dell'incentivo di cui al presente Regolamento.

Per l'espletamento delle attività di competenza il collaudatore individua i propri collaboratori nell'ambito del personale dell'amministrazione e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento ed al dirigente della struttura competente per materia ai fini dell'attribuzione degli incentivi.

Art. 8 CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA

La ripartizione fra gli aventi diritto della quota di fondo destinata a incentivo per la progettazione è effettuata con il provvedimento di affidamento degli incarichi, entro i limiti massimi riportati nelle

 5

sottostanti tabelle secondo percentuali da determinarsi caso per caso in ragione delle responsabilità connesse alle prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte, delle competenze e professionalità richieste e dell'apporto individuale al raggiungimento del risultato.

La quota di incentivo per la redazione dei progetti sarà determinata in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto rispetto agli eventuali incarichi conferiti a tecnici esterni:

- a) **Progetto preliminare e/o studio fattibilità** **20%**
- b) **Progetto definitivo** **50%**
- c) **Progetto esecutivo** **30%**

Totale 100% della percentuale di incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto preliminare l'aliquota corrispondente ascende al 30%.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto definitivo l'aliquota corrispondente è pari al 60%

Per le procedure per le quali è consentito prescindere dal progetto definitivo e redigere in una al preliminare il solo progetto esecutivo le percentuali sono rimodulate come segue:

- a) **Progetto preliminare e/o studio fattibilità** **40%**
- b) **Progetto esecutivo** **60%**

Le quote di incentivo per le diverse fasi sono come di seguito determinate:

- a) **Responsabile del procedimento** **Dal 5% al 15%**
- b) **Redazione del progetto** **Dal 10% al 55%**
- c) **Redazione analisi energetica** **Dal 1% al 5%**
- d) **Redazione del piano di sicurezza** **Dal 3% al 5%**
- e) **Direzione lavori** **Dal 10% al 40%**
- f) **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione** **Dal 5% al 10%**
- g) **Collaudo** **Dal 3% al 5%**

Nella quota parte attribuita a ciascuna delle sopra indicate figure professionali sono compresi i compiti da assegnare agli eventuali collaboratori delle medesime

Le aliquote, da applicarsi alla quota fissata per le figure che formano il gruppo incaricato degli adempimenti di cui al punto 1/b) redazione del progetto, al punto 1/c) redazione analisi energetica, al punto 1/d) redazione piano di sicurezza, sono le seguenti, tenuto conto che la somma delle aliquote deve comunque essere pari al 100%

a)	Progettista	Dal 30% al 95%
b)	Collaboratore principale	Dal 25% al 45%
c)	Collaboratore tecnico	Dal 20% al 40%
d)	Collaboratore	Dal 15% al 25%
e)	Esecutore	Dal 1% al 5%

Le aliquote, da applicarsi alla quota fissata per le figure che formano il gruppo incaricato degli adempimenti di cui al **punto 1/d) direzione lavori**, son le seguenti, tenuto conto che la somma delle aliquote deve comunque essere pari al 100%

a)	Direttore dei lavori	Dal 40% al 75%
b)	Assistente alla direzione dei lavori	Dal 30% al 50%
c)	Collaboratori alla direzione dei lavori	Dal 15% al 25%
d)	Esecutore	Dal 1% al 5%

Le aliquote da applicarsi alla quota fissata per le figure che formano il gruppo incaricato degli adempimenti di cui al **punto 1/a (responsabile del procedimento)**, sono le seguenti, tenuto conto che la somma delle aliquote deve comunque essere pari a 100%

a)	Responsabile del procedimento	Dal 50% al 95%
b)	Collaboratore al RUP	Dal 25% al 45%
c)	Esecutore	Dal 1% al 5%

La somma delle percentuali assegnate alle prestazioni professionali non potrà mai eccedere il 100% della singola qualifica professionale.

ART.9 PRESTAZIONI PARZIALI

Qualora una o più delle prestazioni previste dall'art.93, comma 7-ter, del Codice sia affidata all'esterno, la quota dell'incentivo relativa alla prestazione esternalizzata costituisce economia a favore dell'Amministrazione.

ART.10 TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Nel provvedimento di conferimento degli incarichi sono fissati i tempi di ultimazione delle diverse attività, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto e fasi attuative degli interventi. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.


I termini per le attività di competenza del responsabile unico del procedimento decorrono dal suo provvedimento di nomina.

Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART.11 RIDUZIONE DEL FONDO A FRONTE DEGLI INCREMENTI DEI TEMPI O DEI COSTI PREVISTI

Ai sensi di quanto previsto dall'art.93 comma 7-ter del codice, l'ammontare delle risorse finanziarie correlate alla singola opera o lavoro destinate al fondo per la progettazione e l'innovazione è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Quando i termini fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati, il Dirigente acquisisce le motivazioni dei ritardi fornite dal Responsabile del Procedimento, dal Responsabile della progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo. Il Dirigente, qualora accerti la mancanza



di idonee motivazioni dei ritardi (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà alla riduzione dell'incentivo spettante in misura giornaliera dell' 1 per mille dell'incentivo a decorrere dal 16 giorno di ritardo. Qualora le attività siano in tutto od in parte effettuate dal Dirigente e/o qualora i tempi programmati siano stati stabiliti esclusivamente dallo stesso, la competenza alla valutazione delle giustificazioni fornite dal Dirigente è del Direttore generale. In caso di inerzia del Direttore generale provvederà l'Organismo Indipendente di Valutazione. Si terrà conto delle giustificazioni negative nell'ambito della valutazione del risultato. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

ART. 15. ESCLUSIONE DALL'INCENTIVO

In caso di errori od omissioni progettuali o comunque di imperizie che dovessero dar seguito a varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice, al responsabile del procedimento è applicata una riduzione del 70% sulla rispettiva quota di incentivo. Ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo.

E' escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità.

L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ai sensi del presente Regolamento.

L'amministrazione ha diritto di recupero delle somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente articolo.

ART. 16. CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le attività svolte e descritte, e motivate le proposte di pagamento.

L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010.


L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 5 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.

Nei casi di cui ai commi 5,6, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente/Responsabile del servizio preposto alla struttura contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare



l'atto definitivo di accertamento.

Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia

Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 17. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Dirigente/Responsabile della struttura preposta nel seguente modo:

- a. per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;
- b. per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).

Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è in facoltà dell'amministrazione erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

È, altresì, in facoltà dell'amministrazione riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando siano disposte sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non siano determinate da colpa dei dipendenti incaricati.

Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Amministrazione, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Amministrazione, delle somme occorrenti.

Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI ENTRATA IN VIGORE

L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento relativamente al consumo dei materiali e all'utilizzo delle attrezzature.

L'incentivo del presente regolamento è onnicomprensivo anche del lavoro straordinario eventualmente effettuato.

Il presente Regolamento si applica a tutte le attività compiute dopo il 19/8/2014, data di entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014.

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'adozione da parte dell'organo competente. Lo stesso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, alla voce Amministrazione trasparente, e tanto a valere come notifica al personale tutto dell'amministrazione.

